

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4102 del 25/07/2024
Oggetto	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 s.m.i. modifica e rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i.. Ditta SAN QUIRICO BIOENERGIA SOCIETÀ AGRICOLA A R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4285 del 25/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;
- il Regolamento regionale 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma mediante Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5724 del 25.10.2017 alla Ditta SADAM S.p.A., per lo stabilimento sito in Comune di Sissa Trecasali (PR) - Loc. San Quirico – CAP 43018, comprende i seguenti titoli abilitativi:

comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., alla L.R. n. 4/2007 e Reg. reg.le 1/2016 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);

comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2781 del 04.06.2018 di Arpae – SAC di Parma la succitata AUA è stata volturata alla Ditta subentrante SAN QUIRICO BIOENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2553 del 04.06.2020 di Arpae – SAC di Parma l'AUA sopra richiamata è stata modificata in modo non sostanziale;

con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3301 del 29/06/2022 di Arpae – SAC di Parma l'AUA sopra richiamata è stata modificata in modo non sostanziale e volturata;

CONSIDERATO:

la domanda acquista ai protocolli Arpae del 29/12/2023 Pg.2023/220725-220743-220744-220747-220765-220770-220772 presentata dalla Società SAN QUIRICO BIOENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, avente sede legale sita in Comune di Milano, via Corso di Porta Vittoria, 4 e stabilimento ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR), Piazzale dello Zuccherificio n.1, Loc. San Quirico per la modifica sostanziale e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra premessa, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 s.m.i., con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, per cui chiede la modifica sostanziale ;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito "Relazione previsionale acustica" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che la domanda di cui sopra è stata presentata contestualmente ad istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. intestata alla Ditta;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione di biometano";

RILEVATO CHE:

per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con prot. n. PG/2024/4986 del 11/01/2024 alla quale la Ditta ha risposto con protocolli trasmessi in data 12/02/2024 prot. n. PG/2024/26785-26787-26790-26794-26800-26815-26829;

che l'istanza alla data del 12/02/2024 risulta correttamente presentata.

VISTO CHE:

il procedimento amministrativo è stato avviato da Arpae – SAC di Parma mediante nota prot. n. PG/2024/35958 del 23/02/2024;

VISTI:

- i verbali delle conferenze di servizi tenutesi in data 18/03/2024, 25/05/2024, 21/06/2024 e 01/07/2024 depositati agli atti e dai quali è emerso che:
- AUSL Dipartimento di Sanità pubblica esprime il proprio parere all'interno della seduta tenutasi in data 21/06/2024 e confermato nella seduta del 01/07/2024 che si riporta *“Visti gli approfondimenti forniti dal Proponente citati in premessa, esprime per quanto di competenza il proprio parere preventivo favorevole agli interventi condividendo la previsione di Arpae ST di Parma di prescrizioni autorizzative sul monitoraggio odorigeno in fase di esercizio degli impianti.”*
- Arpae ST fa presente che *“In merito agli impatti acustici del progetto rilevano che l'area attualmente occupata dall'insediamento del Proponente ricade in classe 6° “industriale” della Zonizzazione Acustica Comunale ed invece l'area di espansione per i nuovi impianti a progetto rientra attualmente in classe 3°. A tal riguardo evidenziano al Proponente che nell'area di espansione è opportuna ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 09/10/2001, n.2053, la modifica della Zonizzazione attualmente vigente e indicano al Comune di Sissa Trecasali che, in occasione del prossimo aggiornamento della Zonizzazione Acustica Comunale, potrà uniformare le classi delle due aree occupate dall'insediamento del Proponente.”*
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Macroarea Parchi Emilia Occidentale fa presente che *“visti gli approfondimenti forniti dal Proponente citati in premessa ed il modulo di attivazione Screening sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della Ditta Proponente (acquisito successivamente in modo diretto) esprime la propria valutazione favorevole al progetto proposto senza imposizione di ulteriori condizioni d'obbligo o indicazioni progettuali ritenendo sufficienti quelle già previste dagli altri enti partecipanti alla Conferenza”;*
- Consorzio della Bonifica Parmense fa presente che *“Visti gli approfondimenti forniti dal Proponente citati in premessa esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio del provvedimento, condizionato e vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- nei due nuovi attraversamenti di progetto sul Cavo Lella è necessario prevedere muri d'ala in calcestruzzo (sia a monte che a valle, inseriti per almeno 50 cm nei cigli spondali) e difesa spondale in massi intasati con cemento (per una lunghezza in alveo di 3 metri a monte e 3 metri a valle degli scatolari di progetto), secondo le caratteristiche riportate al punto seguente;
- i rivestimenti spondali già previsti in progetto, nei canali a monte e valle dei manufatti, dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni. I massi di roccia dovranno provenire esclusivamente da cave di roccia compatta e non geliva ed avere peso sempre superiore a 800 kg, e dovranno essere posti in opera rigorosamente a faccia vista sia sul fondo che sulle scarpate per uno spessore non inferiore a 90 cm, nel rispetto delle sezioni di progetto. A tal fine dovranno sempre essere conformati in modo tale da presentare una faccia piana che verrà adeguatamente posizionata a vista, mentre i vari massi verranno strettamente incastrati fra di loro in modo da formare un mosaico 5 che non presenti superfici vuote. Terminata la posa della massicciata si provvederà a completare la sagoma della scarpata sino al ciglio. I massi naturali utilizzati per la costruzione delle opere di difesa dovranno corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità e durabilità; dovranno inoltre essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento e rispettare i seguenti limiti:
 - peso volumico: > 24 kN/m³ (2400 kgf/m³);
 - resistenza alla compressione: > 50 N/mm (500 kgf/cm²);
 - coefficiente di usura: < 1,5 mm;
 - coefficiente di imbibizione: < 5%;
 - gelività: il materiale deve risultare non gelivo;

Ciascun elemento dovrà essere posato in modo che la giacitura risulti stabile e non oscillante, indipendentemente dalla posa in opera degli elementi adiacenti; i giunti dovranno risultare sfalsati sia in senso longitudinale che in senso trasversale e dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra loro senza ricorrere all'impiego di scaglie o frammenti, completando l'opera con adeguato intasamento degli interstizi con cemento;

- pagamento degli oneri istruttori dovuti per il rilascio del presente parere (il Consorzio provvederà a trasmettere quanto prima al Proponente la relativa richiesta);
- sottoscrizione da parte del Proponente della concessione (onerosa) relativa ai due tombamenti sul Cavo Lella quanto prima ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.
- Le integrazioni fornite dalla Ditta e acquisite in data 06/05/2024 prot. n. PG/2024-83035-83056-83061;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Sissa Trecasali del 28/06/2024 prot. n. 8313 (prot. Arpae PG/2024/119823 del 28/06/2024), in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto "... ai sensi del RD 1265/34 come industria "insalubre di prima classe", rientrando per l'attività svolta nel punto 64 lettera b) del DM 05.09.1994", allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere del Comune di Sissa Trecasali per quanto di competenza 8639 del 04/07/2024 (prot. Arpae PG/2024/124010 del 05/07/2024), comprensivo anche del parere di Arpae ST in merito agli scarichi idrici del 26.06.2024 Prot. n. 117207, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2024/131428 del 17/07/2024, depositata agli atti

CONSIDERATO in particolare che:

il progetto prevede un upgrade per la produzione di biometano da processi di ottenimento di biogas da digestione anaerobica su un impianto da tempo esistente e autorizzato alla produzione di biogas dal 2009 nell'ambito dello zuccherificio ex Eridania Sadam, quindi l'attuale assetto è ritenuto come eredità di un contesto previgente alla DAL 51/2011, ma anche in applicazione delle eccezioni previste dalla stessa in quanto ancora in ambito zuccherificio se si considera che attualmente ancora risulta in essere e in corso di riesame l'AIA dello zuccherificio, seppur con attività sospesa (oggi in capo a Nuovo Zuccherificio San Quirico). In tale ottica, ma anche rilevando come l'ambito complessivo in cui si inserisce l'attività sia oggi in continuo divenire che vede sviluppi e upgrading, si ritiene necessario considerare l'inserimento di specifica prescrizione in ambito utilizzazione agronomica nella parte autorizzatoria della presente.

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

Premesso che la domanda di modifica si riferisce alla riconversione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas, in un impianto di produzione di biometano.

L'intervento consiste pertanto:

nella realizzazione di un ampliamento della fase di digestione anaerobica mediante la costruzione di n. 1 nuovo digestore anaerobico;

nella costruzione di n. 1 nuova vasca di stoccaggio digestato grezzo con recupero biogas;

nell'utilizzo di n. 2 serbatoi esistenti per lo stoccaggio del digestato chiarificato e n. 1 nuova vasca di stoccaggio digestato chiarificato;

nella costruzione di nuove infrastrutture a servizio dell'impianto come la viabilità di servizio, ed una trincea ad uso deposito biomasse in ingresso;

nella costruzione di nuova prevasca;

nell'installazione di un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano;

nella realizzazione del punto di consegna del biometano prodotto alla Snam ReteGas spa., di un nuovo locale ad uso ufficio pesa e spogliatoio e di un nuovo punto di accesso da pubblica via.

L'impianto avrà una capacità produttiva massima di 400 Smc/h di biometano.

L'intervento di potenziamento e riconversione è stato studiato per consentire alla Soc San Quirico Bioenergie a.r.l. di proseguire la normale conduzione dell'impianto biogas esistente fino al giorno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione di biometano

La ditta richiede pertanto di mantenere attiva l'autorizzazione vigente per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

La quantità massima annua di biomassa introdotta sarà pari a 51.000 tonnellate.

Le varie biomasse possono essere utilizzate in alternativa o in proporzione variabile.

Materia prima	Strutture di contenimento	Quantitativi max attuali t/anno	Quantitativi max futuri t/anno
Insilato di mais	trincee	19 000	10 000
Insilati di cereali, foraggi ed erbai	trincee	20 000	4 000
Deiezioni zootecniche	Prevasca chiusa con trattamento dello sfiati	7 000	28 000
Pollina	trincee	4000	2 500*
Sottoprodotti della lavorazione del pomodoro	Prevasca chiusa con trattamento dello sfiati	3 000	300
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	trincee	3 000	2 300
Sottoprodotti della lavorazione delle barbabietole	trincee	300	500
Sottoprodotti della lavorazione delle olive	Prevasca chiusa con trattamento dello sfiati	600	1 200
Sottoprodotti di origine animale	Prevasca chiusa con trattamento dello sfiati	2 600	2 200
totale		59 500	51 000

*La pollina utilizzata dovrà avere un tenore di sostanza secca superiore al 60%.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Visto che:

1. L'impianto risulta autorizzato con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5724 del 25.10.2017 e s.m.i.
2. Il quantitativo massimo di biomasse vegetali di origine agricola ed agro-industriale e zootecnica utilizzate è pari a 51.000 tonnellate/anno.
3. Le deiezioni zootecniche, i sottoprodotti della lavorazione del pomodoro e la sansa di olive sono immesse nel processo produttivo attraverso una pre-vasca chiusa il cui sfiato è trattato con carbone attivo. Tali biomasse sono utilizzate direttamente in quanto non necessitano di stoccaggio.
4. Le materie prime palabili, in attesa dell'avvio all'impianto di fermentazione, sono stoccate in 3 trincee, di cui una coperta.
5. Alla pre vasca esistente di volume pari a 150 m³, si affiancherà una nuova pre vasca di volume pari a 130 m³; entrambe saranno utilizzate per la gestione delle acque meteoriche, per l'eventuale ricircolo del digestato e per la gestione dei sottoprodotti liquidi.
6. Alla tramoggia di caricamento esistente se ne aggiungerà una seconda.
7. Al digestore primario per la fermentazione anaerobica (temperatura(solitamente a circa 42°C), si affiancherà una nuova vasca di digestione anaerobica secondaria di capienza pari a 2450 m³.
8. Il digestato grezzo prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, stimato in un quantitativo pari a circa 42 450 t/a, di cui 36.050 t/a di digestato liquido e 6 400 t/a di digestato solido, viene estratto in continuo dai post fermentatori per mezzo di una elettropompa e inviato in una nuova vasca dotata di cupola gasometrica con recupero biogas. La separazione viene fatta attraverso un sistema composto da una vasca di premiscelazione e carico del digestato e da un separatore a giri lenti, del tipo a vite elicoidale ed utilizzato quale ammendante agricolo.
9. Il separato palabile sarà stoccato in tre trincee (in cui sarà effettuato anche lo stoccaggio della lettiera avicola) di dimensioni in pianta pari a 15 x 30 m, di cui una dotata di tettoia di copertura;
10. Il digestato chiarificato sarà stoccato nei 2 serbatoi metallici esistenti e nella nuova vasca di volume utile pari a 3.079 m³. La vasca sarà coperta con una copertura a rapido smobilizzo.
11. Il motore di cogenerazione alimentato a biogas ha una potenza di 0,500 MWe ed è utilizzato per garantire l'autonomia energetica dell'impianto di produzione di biometano.
12. E' prevista inoltre l'installazione di una caldaia alimentata a biogas per la produzione di acqua calda per il riscaldamento delle vasche, da utilizzare nei periodi di fermo motore;
13. L'impianto è dotato di una torcia di combustione utilizzata in caso di emergenza e/o fermo impianto;
14. Il biogas prodotto viene sottoposto ad un trattamento per l'abbattimento delle impurità (come Idrogeno Solforato, Acqua e Composti Organici Volatili) con torre di lavaggio; successivamente una parte viene inviata alla cogenerazione (autoconsumo) e una parte all'upgrading. in questa fase,

attraverso una tecnologia a membrane, avviene la separazione del metano dalla CO₂, che viene poi eliminata attraverso l'emissione E4.

15. La purificazione del biogas prodotto dall'impianto viene svolta da un moderno impianto di upgrading del biogas, con tecnologia a membrane.
16. Il biometano prodotto viene immesso nella rete di distribuzione di Snam Rete Gas S.p.a. attraverso un punto di consegna posto in prossimità del confine aziendale;
17. E' dichiarata la presenza di emissioni diffuse provenienti da depositi biomasse e andirivieni dei mezzi per il carico/scarico delle biomasse.
18. E' stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
19. E' prevista inoltre l'installazione di una caldaia alimentata a biogas per la produzione di acqua calda per il riscaldamento delle vasche, da utilizzare nei periodi di fermo motore. Tale impianto, definito scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

CONSIDERATO in merito alla matrice scarichi idrici:

- che la Ditta ha dichiarato in sede di istanza di AUA che:

"..Rete raccolta eluati: Rete che raccoglie le acque provenienti dalle trincee di stoccaggio biomasse e digestato e dalla piazzola di lavaggio mezzi. Data la loro natura e il carico organico presente le acque così raccolte saranno convogliate nell'impianto di digestione anaerobica...";

"...Per lo scarico di acque meteoriche previsto all'interno del presente progetto non è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico perché si tratta di uno scarico di troppo pieno del bacino in terra realizzato per garantire l'invarianza idraulica, ma l'acqua presente all'interno del bacino sarà riutilizzata in impianto e non scaricata. Il bacino così realizzato inoltre raccoglie le acque di seconda pioggia (le prime piogge infatti sono raccolte ed inviate a vasca di prima pioggia e sempre riciclate all'impianto di digestione anaerobica)...";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DI MODIFICARE, RINNOVARE E RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della società SAN QUIRICO BIOENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti avente sede legale sita in Comune di Milano, via Corso di Porta Vittoria, 4 e stabilimento ubicato in Comune di Sissa Trecasali (PR), Piazzale dello Zuccherificio n.1, Loc. San Quirico, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di biometano", **comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta**

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, per cui chiede la modifica sostanziale ;

comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate, nel parere del Comune di Sissa Trecasali prot. n. 8639 del 04/07/2024, comprensivo anche del parere di Arpae ST in merito agli scarichi idrici del 26.06.2024 Prot. n. 117207 sopra riportato e nel parere del Consorzio della Bonifica Parmense espresso in sede di Conferenza di Servizi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E2: - "Caldaia a biogas della potenzialità di 550 kW"

Durata	back-up al motore	
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
COV (espressi come C-organico totale)*	20	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. * escluso metano		

Emissione E5 - Gruppo elettrogeno a gasolio di potenzialità pari a 200 kW

Durata	in emergenza	
Materiale particolato	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

il rilascio è subordinato specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

Impianto a biogas

Emissione E1- Cogeneratore a biogas della potenzialità di 500 kWe

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera e il cogeneratore sarà dotato di opportuni sistemi di abbattimento degli NO_x e della CO.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	8
Sez. uscita [m ²]	0,07
Ossido di Carbonio mg/Nm ³	190
Ossidi di azoto e ammoniaca (espressi come NO ₂)* mg/Nm ³	150
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) mg/Nm ³	60
Carbonio Organico Totale - COT mg/Nm ³ **	40
Composti inorganici di cloro (espressi come HCl) mg/Nm ³	2
Polveri mg/Nm ³	4
*in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	
** escluso metano	
Note:	

i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 15% normalizzati a 273 K e 101.3 K Pa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- 1 per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

Emissione E3 - Torcia

L'impianto è dotato di un sistema di sicurezza per la combustione del biogas quando quest'ultimo non è avviato all'impianto di cogenerazione.

Tale sistema è costituito da torcia da utilizzarsi in situazioni di malfunzionamento, emergenza o nei periodo di fermata del motore.

La torcia dovrà essere dotata di pilota in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Le caratteristiche della torcia dovranno essere tali da garantire:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq	3	%
Tempo di contatto	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

EMISSIONE E4:- "Impianto Upgrading (depurazione biogas)"

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza	4	m
Composizione %		
Periodicità controllo	*	
*La norma vigente non prevede limiti di emissione per l'upgrading. Il Gestore procederà con analisi di controllo e i risultati saranno mantenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.		

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E1 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione ad Arpae e al Comune della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto ;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- **E' facoltà della ditta richiedere una proroga.**
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

In occasione della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere previsto:

- un monitoraggio delle emissioni odorigene attraverso una misura olfattometrica delle fasi a maggior impatto, come per esempio lo stoccaggio delle biomasse solide, la fase di alimentazione della pre-vasca per le biomasse liquide, le due tramogge di carico, la fase di separazione del digestato, lo stoccaggio del digestato solido, gli sfiati dei serbatoi del digestato chiarificato, la vasca di raccolta del digestato grezzo ecc;
- uno studio delle ricadute utilizzando idonea modellistica, dalla cui valutazione potrebbe emergere la necessità di un piano di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene.
- una relazione finale in cui riportare gli interventi che rendono necessari per l'adeguamento o, in caso contrario, una descrizione degli accorgimenti tecnico/impiantistici e gestionali utilizzati nell'impianto per il contenimento delle emissioni odorigene.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01, debbono avere una periodicità annuale.

Per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5 comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

in merito alle emissioni in atmosfera si fa presente alla Ditta che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.183/2017, la Ditta dovrà fornire, **entro 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03**, la documentazione prevista dall'allegato 1, parte IV-bis, alla parte Quinta del D. Lgs n. 152/06 e smi;

per l'**emissione E2**, derivante dalla caldaia di back up, e per l'**emissione E5**, derivante dal gruppo elettrogeno d'emergenza, il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti **entro un anno dal rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03** e mantenere la documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Condizioni di esercizio e monitoraggio

Dovranno essere annotati, con frequenza annuale, i quantitativi di biomassa alimentati al digestore, il quantitativo di digestato prodotto, nonché il biogas prodotto, la quantità di energia elettrica e termica prodotta, e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza.

Il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.

La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;

Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.

Ogni variazione nella tipologia di dieta del digestore andrà preventivamente comunicata ad Arpae, per gli aspetti di competenza.

Ogni qualvolta verrà introdotto un nuovo fornitore, limitatamente ai sottoprodotti dell'industria molitoria, deiezioni zootecniche e sottoprodotti della lavorazione del pomodoro, il Gestore dovrà preventivamente fornire all'Autorità competente i preliminari di contratto tra fornitori ed utilizzatore. Per la cessione degli effluenti dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica prevista dal regolamento regionale n. 1/2011 e s.m.i., mentre per i restanti sottoprodotti dovrà essere predisposto un contratto utilizzando l'ordinaria formulazione ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i.

In caso di utilizzo all'interno del proprio ciclo produttivo di materiali classificati come sottoprodotti, il gestore deve mantenere in azienda, a disposizione degli organi di controllo, la documentazione che conferma e dimostra che tali materiali sono classificati e classificabili come sottoprodotti.

Misure gestionali

- Durante le operazioni di movimentazione dei materiali palabili dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiali solidi e percolati.
- Il trasporto ed il carico dell'insilato devono avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare fenomeni di percolazione.
- Nello scarico da autobotti il liquido deve essere immesso nel contenitore sotto il pelo libero oppure utilizzando circuiti chiusi.

- Lo stoccaggio dei liquami zootecnici e dell'industria del pomodoro in forma liquida dovranno avvenire in vasca chiusa con trattamento dello sfiato in apposito filtro a carbone.
- Lo stoccaggio dei materiali con tenore di sostanza secca inferiore al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre le 72 ore).
- Lo stoccaggio del digestato separato dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli i quali dovranno essere di ridotte dimensioni e periodicamente rivoltati.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl), Cloro e suoi composti inorganici, espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi	(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o

della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare

con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per l'utilizzazione agronomica al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto di quanto previsto dal Regolamento regionale 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue. Inoltre si prescrive, di seguito, quanto condiviso e previsto in sede di Conferenza di servizi:

- *l'applicazione per la distribuzione agronomica del digestato di un modello di filiera dedicata, che coinvolga i terreni di alcune aziende agricole che non sono destinati alla coltivazione di piante foraggere impiegabili nella filiera di produzione del Parmigiano-Reggiano, come desumibile anche dal PUA preventivo dove verranno indicati solamente quei terreni su cui non ricade la produzione di piante foraggere destinate all'alimentazione dei bovini e dal Registro Aziendale delle Fertilizzazioni, da aggiornare costantemente in cui verranno riportati tutti gli interventi di concimazione organica del digestato (data, tipo di distribuzione, tipo di digestato, coltura, S.U.S., quantità prevista, livello di efficienza, kg/ha di azoto di origine zootecnica, kg/ha di azoto al campo, kg/ha di azoto utile alla coltura) distribuito nelle aziende agricole inserite nel modello PUA, che abbiano concesso i propri terreni "in asservimento" per lo spandimento del digestato prodotto (frazione non palabile chiarificato*

e frazione palabile) dall'impianto di biometano della ditta San Quirico Bioenergia Società Agricola a r.l.. “

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sissa Trecasali prot. n. 8639 del 04/07/2024 che evidenzia che *“l'insediamento allo stato attuale ricade in classe acustica VI e l'area di ampliamento dell'impianto ricade in classe acustica III del piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con DCC n. 22 del 10.05.2022”* e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica espresso in sede di Conferenza di servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso all'interno del provvedimento di Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs n. 387/2003 e prende efficacia alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano. Fino ad allora restano vigenti le condizioni ad oggi autorizzate nell'atto rilasciato con Determinazione n. 5724 del 25/10/2017 e smi. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione e rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: *Via Po 5, 40139 Bologna* | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rif. Sinadoc: 2024-4020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI SISSA TRECASALI

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 SISSA TRECASALI (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527042/527043 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 28.06.2024

VIA PEC

Spett.le
ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Ditta San Quirico Bioenergia Società Agricola a r.l.- stabilimento sito in comune di Sissa Trecasali (PR), fraz. S. Quirico, p.le Zuccherificio n. 1- istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 s.m.i. per la riconversione dell'impianto alla produzione di biometano comprensiva di istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. - Parere ditta insalubre

Nell'ambito della procedura di cui all'oggetto, in sede di conferenza di servizi del 21.06.2024, è stato richiesto, ai sensi degli artt. 216 e 217 RD 1265/34RD, il parere del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per ditte insalubri.

La ditta in oggetto, come evidenziato da Ausl servizio SISP di Fidenza in sede di conferenza del 21.06.24 ed indicato nel relativo verbale, viene classificata ai sensi del RD 1265/34 come industria "insalubre di prima classe", rientrando per l'attività svolta nel punto 64 lettera b) del DM 05.09.1994.

Trattasi di attività già insediata nel territorio comunale da tempo e nell'ambito della procedura in corso è stata proposta la riconversione dell'impianto alla produzione da biogas a biometano.

Nella fase istruttoria sono state approfonditi i vari aspetti di carattere ambientale e pianificatori e valutata la conformità agli strumenti di pianificazione territoriale.

Per quanto sopra ed in considerazione delle valutazioni ed approfondimenti sugli aspetti ed impatti ambientali della nuovo assetto impiantistico, richiesti in sede di conferenza dei servizi da parte del Enti partecipanti, per la tipologia di attività proposta, con la presente si esprime, a norma del citato RD, parere favorevole allo svolgimento dell'attività prevista, sottolineando che dovranno comunque essere osservate le prescrizioni impartire in merito dall'autorità competente nel provvedimento finale.

Distinti saluti

IL SINDACO
Iginio Zanichelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 2



COMUNE DI SISSA TRECASALI

Provincia di Parma

SETTORE IV

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE, SUAP

Piazza Fontana 1 – località Trecasali
43018 SISSA TRECASALI (Parma)
Codice Fiscale e Partita IVA 02705440341

protocollo@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it
Telefono 0521.527043/527044 - Fax 0521.877160

Sissa Trecasali, lì 04/07/2024

VIA PEC

Spett.le
ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Ditta San Quirico Bioenergia Società Agricola a r.l. - stabilimento sito in comune di Sissa Trecasali (PR), fraz. S. Quirico, p.le Zuccherificio n. 1- istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 s.m.i. per la riconversione dell'impianto alla produzione di biometano comprensiva di istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i. – Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla ditta San Quirico Bioenergia Società Agricola a r.l., quale endoprocedimento, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i. e per quanto emerso nelle sedute delle Conferenze dei Servizi del 18.03.2024 - 27.05.2024 - 21.06.2024 e 01.07.2024, per quanto di competenza, si evidenzia quanto segue:

Trattasi di progetto di riconversione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) in un impianto di produzione di biometano;

- relativamente alla matrice **emissioni in atmosfera**, si attesta la compatibilità urbanistica dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti;
- in merito alla **matrice rumore** si prende atto della valutazione previsionale di impatto acustico redatta in data 30.11.2023 dal tecnico competente in acustica ambientale, dott. R. Donattini, con il quale viene dichiarato che nel periodo diurno e notturno i livelli assoluti e quelli differenziali di immissione, presso i ricettori sensibili, risultano conformi ai limiti fissati dalla vigente normativa.
- Si specifica inoltre che l'insediamento allo stato attuale ricade in classe acustica VI e l'area di ampliamento dell'impianto ricade in classe acustica III del piano di zonizzazione acustica comunale, approvato con DCC n. 22 del 10.05.2022;
- L'istanza di AUA in oggetto riguarda la richiesta di autorizzazione allo scarico di **acque reflue domestiche (S2)** derivanti dai servizi igienici a servizio della palazzina uffici e spogliatoi, con recapito in acque superficiali, fosso interpodereale;

Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Parte Terza;
- DGR 1053/2003;
- Deliberazione C.I.M. 4/2/77;

Vista la documentazione tecnica presentata contestualmente all'istanza AUA e le successive integrazioni;

Considerato che lo scarico finale delle acque reflue, previo trattamento con degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, recapita nel fosso interpodereale che, come indicato a seguito di richiesta di integrazione, è di proprietà del richiedente;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, del 26.06.2024 Prot. n. 117207, acquisito agli atti il 26.06.2024 al prot. n. 8107, allegato alla presente;

Considerato che lo scarico S2 è classificato come acqua reflua domestica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e smi-parte terza;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si autorizza lo scarico domestico in acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae nel citato parere e nel rispetto seguenti disposizioni:

1. il sistema di depurazione (degrassatore - Fossa Imhoff – filtro batterico anaerobico) deve essere realizzato conformemente alla documentazione tecnica presentata ed adeguato al numero di abitanti equivalenti previsti;
2. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'allegata nota di ARPAE (Prot. n. 117207 del 26.06.2024, acquisita agli atti il 26.06.2024 al prot. n. 8107);
3. le caratteristiche qualitative delle acque scaricate dovranno risultare costantemente tali da rendere evidente l'esclusiva natura domestica dello scarico e tali caratteristiche dovranno essere garantite da un efficace e corretto funzionamento e manutenzione dell'impianto di trattamento;
4. periodicamente gli impianti di depurazione presenti devono essere sottoposti ad adeguata pulizia, i materiali di risulta dovranno essere smaltiti da ditta autorizzata, conformemente alla normativa contenuta nel D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – parte IV;
5. la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione deve essere conservata presso l'immobile in argomento e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo;
6. lo scarico deve garantire la completa sicurezza da eventi alluvionali e/o esondazioni, mediante periodica pulizia/manutenzione del corpo idrico recettore dello scarico al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque, nel rispetto dei diritti di terzi;

In merito all'istanza in oggetto, si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole**, nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate ed impartite da Arpae ST di Parma nel citato parere.

Distinti saluti

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Paola Delsante
(documento firmato digitalmente)

Rif. Prot. PG/2024/0061704 del 03/04/2024

Pratica Sinadoc: 23574/2024

Posta interna

Spett.le Comune di Sissa Trecasali
Settore IV-pianificazione territoriale e ambientale,
suap
PEC:suap@postacert.comune.sissatrecasali.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 s.m.i. per la riconversione dell'impianto alla produzione di biometano comprensiva di istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i..Parere di competenza.

La richiesta riguarda i soli servizi igienici di un insediamento adibito ad ufficio di 2 abitanti equivalenti.

Visti gli elaborati tecnici: documentazione relativa alla domanda di autorizzazione allo scarico, relazione tecnica, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche degli impianti di depurazione.

L'attività produttiva comporta l'attivazione di uno scarico di acque nere recapitante in acque superficiali denominato:

Scarico S2.

Costituito da acque di uso civile prodotte dalle utenze ubicate nel locale uffici e le convoglia, previo trattamento in pozzetto degrassatore, vasca Imhoff e filtro batterico anaerobico con un carico nominale di 2 AE, conforme al disposto della DGR 1053/2003, in fosso interpodereale.

visto il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152;

vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;

vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;

vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;

vista la DG.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali (fosso interpodereale) previo trattamento in fossa Imhoff, degrassatore sulla linea acque saponate e filtro batterico anaerobico;* classificandosi come *acqua reflua domestica* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec aooopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it

- l'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata;
- l'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate;
- le canalizzazioni, i sistemi di depurazione ed il pozzetto di campionamento devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni operative. Il pozzetto di campionamento deve sempre essere reso accessibile;
- dovrà essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;
- dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori;
- i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Distinti saluti

Il tecnico istruttore
Tiziana Bolzoni

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.